



COMUNE DI RANDAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

III S.O. ATTIVITA ECONOMICHE -SERVIZI ALLA CITTA I

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 12 del 28-01-2020

OGGETTO: Conferimento rifiuti all'impianto di compostaggio della Sicula Compost S.r.l., rifiuti biodegradabili provenienti da cucine e mense (cer. 200108); materiale vegetale proveniente dalla manutenzione del verde ornamentale (cer. 20 02 01); rifiuti dei mercati (cer. 20 03 02).

PREMESSO

Che il D.L.vo. n° 152 del 3/4/2006, in attuazione delle direttive comunitarie, ha regolato la gestione dei rifiuti, quali attività di pubblico interesse, per assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e nuove modalità organizzative.

che l'art. 19, comma 2 bis della L.R. n. 9 del 08/04/2010, ha disposto che a decorrere dal 30/09/2013, cessano le attività di competenza delle ATO nella Regione Siciliana, per la gestione del servizio di igiene urbana nei Comuni associati alle stesse ATO.

che con le modifiche apportate all'art. 5 (L.R. n. 3 del 09/01/2013 art. 1, comma 2 ter) della legge regionale n° 9 del 8 aprile 2010, i Comuni che ricadono in un ambito territoriale ottimale, possono procedere all'affidamento all'organizzazione alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei RR.SS.UU. in forma singola o associata.

che il Comune di Randazzo fa parte della già costituita (Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti) S.R.R. "Catania Provincia Nord", giusta Deliberazione del Commissario ad Acta n. 2 del 22/08/2012, avente ad oggetto: costituzione Società Consortile per azioni, denominata Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. n. 6 Catania Provincia Nord S.R.R..

Vista la delibera di C.C. n. 17 del 24/09/2018, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

Vista la delibera di G.M. n. 184 del 27/11/2018, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018/2020.

Vista la successiva delibera di G.M. n. 190 del 07/12/2018, con la quale si è proceduto alla variazione dello stesso P.E.G..

Vista la Determinazione n. 79 del 20/12/2018, con la quale il Responsabile del VI S.O., oggi III° settore, ai sensi dell'art. 183 del D. L.vo 267/2000, impegnava per il 2019 e 2020 la somma complessiva di € 3.639.952,00, somme necessarie per l'espletamento della gara, la gestione dei servizi di igiene urbana della nuova impresa aggiudicataria sino al 31/12/2020, i costi di smaltimento e recupero della materia, nonché i costi relativi alla gestione attuale dei servizi di igiene urbana, fino all'effettiva assegnazione al soggetto aggiudicatario della nuova gara di appalto.

Dato atto che la somma complessiva di € 3.639.952,00, è stata imputata al cod. di bilancio n.

09.03-1.03.02.15.004 del Bilancio di previsione 2018/2020 di cui € 1.819.976,00, esercizio finanziario 2019 e € 1.819.976,00, esercizio finanziario 2020.

Visto il Decreto Sindacale n. 09 del 21/05/2019, con il quale sono stati nominati, per tre anni dalla data del 21/05/2019, i titolari di posizione organizzativa dei settori operativi.

Considerato che il 31/12/2019 è scaduta la convenzione con la Sicula Compost S.r.l. per il conferimento dei rifiuti di cui all'oggetto, prodotti nel territorio del Comune di Randazzo e che necessita con urgenza procedere a rinnovare la stessa convenzione anche per l'anno 2020, in quanto trattasi di servizi indispensabili al fine di tutelare l'igiene e la salute della comunità cittadina.

Che da una indagine di mercato, effettuata per le vie brevi, non risulta disponibilità tra le poche piattaforme abilitate presenti nel territorio della Provincia di Catania, a ricevere nell'immediato i rifiuti compostabili di cui ai codici in oggetto.

Considerato che la Sicula Compost S.r.l. si è resa disponibile a continuare a ricevere i rifiuti di cui trattasi alle condizioni di cui alla bozza di contratto che fa parte integrante del presente atto.

Che la somma annua quantificata per lo smaltimento dei rifiuti: Rifiuti biodegradabili provenienti da cucine e mense (cer. 20 01 08); Materiale vegetale proveniente dalla manutenzione del verde ornamentale (cer. 20 02 01) rifiuti dei mercati (cer. 20 03 02) ammonta complessivamente a circa € 145.000,00, IVA inclusa.

Che la suddetta somma trova copertura finanziaria sull'impegno di cui alla determinan. 79 del 20/12/2018.

Visto la regolarità del D.U.R.C. on-line, valido fino alla data del 03/03/2020.

Visto il CIG assegnato n. 81873005B1.

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione siciliana.

Visto lo Statuto del Comune di Randazzo

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, anche se materialmente non trascritti,

Di impegnare la somma di € 145.000,00, IVA inclusa al cod. di bilancio n. 09.03-1.03.02.15.004 del bilancio 2018/2020, esercizio finanziario 2020

Di approvare, per la continuazione del conferimento dei rifiuti compostabili alla Sicula Compost S.r.l., la bozza di contratto che fa parte integrante del presente atto.

Di sottoscrivere, per l'anno 2020, il contratto di conferimento dei rifiuti, meglio espressi in narrativa, con la Sicula Compost S.r.l., con sede legale in via Salvatore Tomaselli, n. 41, Catania, P.IVA n. 05472300879.

Il Responsabile del Procedimento



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

III S.O. ATTIVITA ECONOMICHE -SERVIZI ALLA CITTA I

DETERMINAZIONE N. 12 del 28-01-2020
Reg. Gen. N. 76 del 05-02-2020

OGGETTO: Conferimento rifiuti all'impianto di compostaggio della Sicula Compost S.r.l., rifiuti biodegradabili provenienti da cucine e mense (cer. 200108); materiale vegetale proveniente dalla manutenzione del verde ornamentale (cer. 20 02 01); rifiuti dei mercati (cer. 20 03 02).

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in quanto meritevole di approvazione;

VISTO l'O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

1. Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;
2. Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli organi e agli uffici competenti.

Il Capo Settore
GIUSEPPE PANASIDI

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

SERVIZIO FINANZIARIO

- **VISTA** la riportata determina emessa dal Capo Settore III S.O. ATTIVITA ECONOMICHE -SERVIZI ALLA CITTA I;
- **RISCONTRATA** la Regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;
- **RITENUTO** di dover dar corso all'impegno citato;
- **VISTO** lo statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

Si assume l'impegno scaturente dalla citata determinazione sulla quale si appone il visto di Regolarità Contabile.

Sub impegno N. 432/ 2 del 30-01-2020 a Competenza CIG 81873005B1	
5° livello 09.03-1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	
Capitolo 5790 / Articolo CANONE APPALTO SERV.NET.URB.E SMALT.RIF.SOLIDI URBANI	
Causale	Conferimento rifiuti all'impianto di compostaggio della Sicula Compost S.r.l., rifiuti biodegradabili provenienti da cucine e mense (cer. 200108); materiale vegetale proveniente dalla manutenzione del verde ornamentale (cer. 20 02 01); rifiuti dei
Importo 2020	Euro 145.000,00

Addì 30-01-2020

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
Dott. Antonio Tumminello

CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI

TRA

Il Soggetto Gestore IPPC, Sicula Compost S.r.l. con sede in Catania, Via Salvatore Tomaselli n. 41 (P. IVA 05472300879) nella persona di Antonino Leonardi, nato a Catania il 06/11/1963, che interviene nella qualità di Amministratore Unico della stessa, d'ora in poi individuato anche "Gestore";

E

Comune di Randazzo, con sede legale in RANDAZZO PIAZZA MUNICIPIO, 41, in persona IL DIRIGENTE d'ora in poi individuato anche "Conferitore";
(dott. Giuseppe Panaridi)

Il Gestore e il Conferitore verranno nel proseguo indicati congiuntamente le "Parti".

Premesso che

- Il Gestore è titolare di un impianto di compostaggio finalizzato alla produzione di ammendanti organici sito in contrada Grotte San Giorgio, Catania (di seguito "l'Impianto");
- L'impianto di cui al punto precedente è stato autorizzato per l'attività di compostaggio di rifiuti organici non pericolosi con D.D.G. n. 1212 del 05 settembre 2016, volturato al Gestore con D.D.G. 180 del 21 marzo 2018;
- Il Conferitore intende conferire al Gestore rifiuti urbani e speciali ai fini del recupero presso l'impianto di compostaggio, secondo la scheda identificativa del rifiuto (allegato A);

Ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 PREMESSE ED ALLEGATI

1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito anche "Contratto" e/o "Atto").

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1. Il presente Contratto ha ad oggetto il conferimento presso l'Impianto, da parte del Conferitore, dei rifiuti individuati nell'allegato A, ai fini del recupero degli stessi.

2.2. Il Conferitore si impegna a conferire un quantitativo di rifiuti codice EER 20 01 08 e 20 03 02 massimo di 80 t/mese suddivisi in non oltre 20 t/settimanali; tale limite quantitativo deve intendersi quale elemento essenziale caratterizzante il conferimento.

2.3. Il Gestore da parte sua, si impegna ad effettuare tutte le operazioni di recupero dei rifiuti conferiti secondo le prescrizioni di legge vigenti in materia, sollevando per questa parte il Conferitore da ogni responsabilità.

Prima dell'inizio del conferimento, il Conferitore dovrà fornire i documenti di cui agli allegati C e D.

ART. 3 RIFIUTI CONFERIBILI-OGGETTO DEL PRESENTE

3.1. Ai fini del recupero presso l'impianto di compostaggio le tipologie di rifiuti identificati in codici CER che verranno ammesse all'impianto sono le seguenti:

- 20 01 08 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense.
- 20 03 02 Rifiuti dei mercati.

– 20 02 01 Rifiuti Biodegradabili

3.2. Il Conferitore, consapevole della necessità dei rifiuti di cui al codice 20 02 01 ai fini di un ottimale processo di recupero dei rifiuti di cui ai codici 20 01 08 e 20 03 02, si impegna a garantire il conferimento di rifiuti biodegradabili di cui al codice 20 02 01 in misura non inferiore al 30% del totale dei rifiuti conferiti, pena la riduzione dei conferimenti successivi in misura proporzionale alla quantità di rifiuti biodegradabili effettivamente conferiti o una maggiorazione di tariffa che verrà calcolata caso per caso in relazione ai quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti.

3.3. Eventuali conferimenti di rifiuti identificati da CER diversi da quelli sopra indicati dovranno essere oggetto di specifica richiesta e potranno essere ammessi al servizio ad insindacabile valutazione da parte del Gestore.

ART. 4 ACCESSO ALL'IMPIANTO

4.1. Il Conferitore prende atto che l'accesso all'impianto avverrà secondo le indicazioni istruite da parte del personale preposto, con le tempistiche e le modalità di volta in volta necessarie per un corretto espletamento del servizio.

4.2. Potranno accedere e circolare negli spazi autorizzati solo i mezzi muniti di contrassegno in originale della polizza assicurativa e dotati, oltre che dell'assicurazione obbligatoria, anche di quella per danni a terzi in aree private, scaturenti dallo stesso mezzo.

4.3. Il Conferitore ha l'obbligo di comunicare al Gestore gli estremi del contratto di assicurazione per la copertura del rischio di danno a terzi in aree private, nonché di comunicare periodicamente e dare dimostrazione al Gestore del perdurare della validità del contratto di assicurazione.

ART. 5 CRITERI DI AMMISSIONE AL CONFERIMENTO

5.1. Il Conferitore prende espressamente atto che:

- 1) Dovrà produrre, a insindacabile richiesta del Gestore, al momento della firma del Contratto, un'analisi dei rifiuti effettuata non oltre 3 (tre) mesi prima;
- 2) I rifiuti dovranno avere un contenuto in frazione compostabile non inferiore al 95%, dovranno essere allo stato solido palabile e non essere classificati pericolosi. Dovranno inoltre essere conformi a quanto dichiarato dal Cliente nella " Scheda identificativa del rifiuto " redatta secondo l'allegato A "e rispettare i limiti di accettabilità previsti dalle norme vigenti di cui all'allegato B1;
- 3) I rifiuti che presenteranno una frazione compostabile compresa tra il 95% e l'80% verranno accettati ad insindacabile discrezionalità del Gestore;
- 4) I rifiuti con una frazione compostabile inferiore all'80 % verranno rifiutati e comporteranno un aumento di tariffa come meglio specificato nel successivo art.11;
- 5) I rifiuti potranno essere conferiti solo ed esclusivamente nel rispetto dei quantitativi massimi e delle percentuali indicati agli artt.2 e 3.

5.2. Tutti gli scarti derivanti da legno e sua lavorazione non dovranno contenere sostanze usate per la conservazione del legno o per il suo trattamento.

5.3. L'ammissibilità di carta e cartone è subordinata all'assenza di poliaccoppiati, carta e cartone cerati, paraffinati, bitumati o oleati.

ART. 6 MODALITÀ DI CONFERIMENTO

6.1 Gli automezzi utilizzati per il conferimento dei rifiuti dovranno circolare nel rispetto di quanto previsto nell'allegato B2 del presente Contratto e dovranno essere atti allo scarico autonomo, senza ausilio di mezzi e personale del Gestore.

6.2. I rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata dovranno essere conferiti a mezzo di imballaggi compostabili.

6.3. I soggetti che conferiscono i rifiuti dovranno presentarsi e identificarsi all'accettazione, nonché esibire la documentazione di accompagnamento del carico. Espletati i controlli e le formalità di tipo amministrativo documentale, i mezzi saranno sottoposti a pesatura ed ammessi all'area di scarico. Le operazioni di scarico dovranno essere effettuate in modo da evitare lo spandimento di rifiuti e liquami al di fuori dell'area a ciò deputata; in forza di ciò, i mezzi con i quali si effettua il conferimento dovranno essere idonei al trasporto delle diverse tipologie di rifiuti, dovendosi considerare il Conferitore l'unico soggetto al riguardo responsabile.

6.4. I mezzi in uscita saranno sottoposti alla pesatura della tara a seguito della quale verrà rilasciata apposita ricevuta.

ART. 7 ORARI DI CONFERIMENTO

7.1 Il conferimento dovrà avvenire durante l'orario di apertura dell'Impianto come indicato di seguito:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.00
- il sabato dalle ore 07.00 alle ore 12.00

7.2 Eventuali variazioni degli orari di apertura saranno comunicate dal Gestore con congruo anticipo.

ART. 8 CONTROLLI

8.1. Il Gestore ha facoltà di effettuare controlli di tipo amministrativo documentale.

8.2. Al fine di verificare la conformità del conferimento a quanto previsto dal presente Contratto, il personale addetto alle attività di validazione del carico in fase di accettazione constaterà visivamente la percentuale di frazione compostabile, sulla base di uno specifico addestramento/procedura interna, determinando la conformità o meno del carico stesso.

8.3. Qualora la percentuale dovesse risultare, a giudizio dell'operatore, in prossimità di uno dei limiti previsti dalla legge e dal presente Contratto, il carico verrà accettato con riserva e saranno avviate le procedure per l'analisi merceologica del medesimo, acquisendo un numero di campioni rappresentativo.

8.4. Nel caso di accertata difformità, l'eventuale costo dei controlli e delle analisi saranno addebitate al Conferitore previa esibizione della relativa fattura.

8.5 Per garantire standard qualitativi omogenei, le analisi e i controlli di cui al precedente punto 8.4 verranno espletate ad esclusiva cura del Gestore, presso strutture e/o laboratori da quest'ultimo individuati.

8.6 Il Conferitore accetta sin d'ora tutte le metodologie e le tempistiche di controllo adottate del Gestore.

8.7 I referenti aziendali sono:

- per Sicula Compost: Dott. Pietro Nicotra tel 3402560635
- per il Comune: IL DIRIGENTE
(Dott. Giuseppe Panasi)

ART. 9 COMPOST

9.1 Il Compost derivante dal trattamento dei rifiuti conferiti rimarrà di esclusiva proprietà del Gestore, restando inteso che eventuali costi per il suo smaltimento in discarica così come eventuali guadagni derivanti dalla sua vendita restano di esclusiva competenza del Gestore.

ART. 10 DINIEGO DI CONFERIMENTO

10.1. Il Gestore non ammetterà al conferimento il carico di rifiuti per cui vengano accertate irregolarità di tipo:

- 1) Amministrativo, documentale e contabile;
- 2) Violazione degli obblighi di cui all'allegato B2 ovvero di quanto disposto dal D. Lgs. 81/08 e ss. mm. ed ii;
- 3) Difformità rispetto a quanto indicato nell'allegato A.

10.2 Il Gestore nel caso in cui accerti la non conformità del carico, sulla base di quanto previsto agli artt.6 e 8, successivamente alle operazioni di scarico, provvederà a delimitare e mantenere il rifiuto in impianto per 24 ore. Durante questo lasso di tempo verrà contestata al Conferitore la difformità del carico rispetto agli accordi contrattuali ed alle previsioni di legge.

In tal caso il rifiuto non verrà accettato e saranno addebitati al Conferitore gli eventuali costi sostenuti.

10.3 Qualora, a seguito di controlli analitici, venga accertato che i rifiuti conferiti non rispettano i limiti di accettabilità previsti dalle norme vigenti, il Gestore respingerà i carichi successivi se non accompagnati da certificato di analisi, addebitando i costi sostenuti per i carichi risultati non conformi.

ART.11 PREZZO DEL SERVIZIO

11.1 I prezzi dei conferimenti oggetto del presente Contratto vengono concordati tra le Parti e si intendono al netto di IVA.

La tariffa dei rifiuti per i conferimenti effettuati con imballaggi compostabili è pari:

- per i codici CER 20 01 08 e 20 03 02 110 €/ton
- per il codice CER 20 02 01 35 €/ton

11.2. Nel caso in cui vengano effettuati 3 (tre) o più conferimenti al mese con una frazione compostabile inferiore all'80%, come previsto al punto 4 dell'art.5, la tariffa del mese seguente verrà maggiorata di euro 15,00 a tonnellata.

11.3. Sono fatti salvi adeguamenti delle tariffe agli eventuali aumenti dei costi dovuti all'emanazione di nuove norme relative alle operazioni di recupero dei rifiuti presso gli impianti di compostaggio.

ART.12 QUANTITATIVI DI RIFIUTI CONFERIBILI

12.1 Il quantitativo di rifiuti che il Conferitore potrà conferire durante il periodo di vigenza del presente Contratto non potrà superare quello indicato nell'art. 2.2. Il Gestore potrà variare anche in riduzione il quantitativo dei rifiuti da conferire nei casi previsti dal successivo art.13.

ART. 13 OBBLIGHI DEL GESTORE E FORZA MAGGIORE

13.1 Il Gestore si impegna ad eseguire a favore del Conferitore le prestazioni dovute in forza del presente Contratto, alle condizioni ivi indicate. Il Gestore non assume comunque responsabilità per l'eventuale mancata effettuazione del servizio o riduzione dello stesso derivante da cause di forza maggiore o da situazioni indipendenti dalla volontà del Gestore, che non permettano il trattamento dei rifiuti presso l'impianto di compostaggio.

ART. 14 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONFERITORE

14.1 Con la stipulazione del Contratto il Conferitore si obbliga a corrispondere il prezzo del trattamento dei rifiuti conferiti con le modalità ed in base ai prezzi stabiliti secondo il precedente art. 11. Le Parti prendono altresì atto che:

- Il Conferitore provvederà a sua cura e spese a conferire i rifiuti nei punti di scarico indicati dal Gestore e con le modalità previste dal presente Contratto;
- Il Conferitore garantisce che saranno conferiti esclusivamente i rifiuti di cui all'allegato A del presente Contratto, tipologicamente individuati dalle normative vigenti, nel rispetto dei quantitativi e delle percentuali di cui agli artt.2 e 3, manlevando di conseguenza il Gestore da ogni e qualsiasi responsabilità in merito;
- Il Conferitore è responsabile civilmente e penalmente per quanto dichiarato nella scheda descrittiva del rifiuto conferito e del formulario nel caso in cui si verificano delle difformità non a norma di legge sui conferimenti effettuati, anche successivamente all'avvenuto scarico presso l'Impianto. Pertanto per i danni arrecati sia direttamente che indirettamente al Gestore o a terzi a seguito della non corrispondenza di quanto conferito, il Gestore si riserva la rivalsa in termini di risarcimento danni sia economici che d'immagine, danni che verranno quantificati eventualmente nelle opportune sedi;
- Il trattamento dei rifiuti ammessi al conferimento è subordinato al rilascio della documentazione richiesta;
- Ogni carico di rifiuti conferiti dovrà essere accompagnato dal "formulario di identificazione rifiuti" (DM 01/04/98 n. 145 e s.m.i.);
- I veicoli del Conferitore o di altri soggetti da esso a ciò delegati circoleranno dentro il perimetro degli impianti del Gestore a proprio rischio e pericolo e risponderanno degli eventuali danni provocati a persone e/o cose. Tale attività dovrà essere attuata garantendo l'assoluta rispondenza alle norme contenute nel D. Lgs. 81/08, nonché nelle successive modifiche ed integrazioni intervenute;
- Il Conferitore dovrà compilare e sottoscrivere una dichiarazione, su apposito modello predisposto dal Gestore (allegato B2), per attestare di avere ricevuto tutte le informazioni sulle condizioni di rischio esistenti nell'ambito delle aree di competenza del Gestore nelle quali è prevista l'attività del Conferitore stesso e sulle misure di prevenzione e di emergenza previste in relazione all'attività del Gestore.

ART. 15 DURATA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

15.1 La durata del Contratto decorre dalla data di sottoscrizione al 31 Marzo 2020. E' esclusa qualsivoglia forma di rinnovo tacito.

15.2 Il Contratto sarà risolto *ipso iure* prima del termine sopra citato se, all'esito delle analisi sulla qualità del rifiuto conferito quest'ultimo dovesse risultare non conforme ai requisiti di legge.

15.3 Il presente Contratto è altresì risolto di diritto in caso di revoca, sospensione o mancato rinnovo delle autorizzazioni di legge.

ART. 16 PAGAMENTO E FATTURAZIONE

16.1. La fatturazione relativa al trattamento dei rifiuti avverrà mensilmente in funzione dei rifiuti effettivamente conferiti. Il corrispettivo dovrà essere versato entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

16.2 Il mancato rispetto del termine di pagamento di cui sopra comporterà la sospensione del servizio e l'applicazione di interessi moratori al tasso legale decorsi 60 giorni dalla data di emissione della fattura.

ART. 17 VARIE

17.1 Eventuali modifiche al presente Contratto ed ai suoi allegati dovranno essere stipulate esclusivamente in forma scritta, previa intesa fra le Parti.

17.2. Le parti dichiarano che quanto previsto dal Contratto corrisponde a ciò che è stato pattuito nelle trattative preliminarmente intercorse, essendo il Contratto il risultato di una negoziazione tra le Parti con riferimento ad ogni singola clausola.

17.3 Le prestazioni oggetto del presente Contratto saranno espletate in conformità alle norme di legge e regolamentari disciplinanti la materia di gestione dei rifiuti, nonché in base alle clausole contenute in seno al presente contratto.

ART. 18 FORO COMPETENTE

18.1. Per ogni controversia sarà competente il Foro di Catania.

ART. 19 SPESE CONTRATTUALI

19.1 Il presente Contratto costituisce scrittura privata da registrare in caso d'uso. Tutte le spese relative alla eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Catania, li 02/01/2020

Il Conferitore

Il Gestore IPPC

IL DIRIGENTE
(dot. Giuseppe Panasidi)

Firma

Firma

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti approvano espressamente le seguenti clausole: 2.2, 2.3 (oggetto del contratto), 3.2, 3.3 (rifiuti conferibili), 5.1, 5.2 (criteri di ammissione al conferimento), 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 (modalità di conferimento), 8.3, 8.4, 8.5 (controlli), 9.1 (compost), 10.1, 10.2, 10.3 (diniego di conferimento), 11.2, 11.3 (prezzo del servizio), 12.1 (quantitativi di rifiuti da recuperare), 13.1 (obblighi del gestore e forza maggiore), 14.1 (obblighi e responsabilità del conferitore), 15.2, 15.3 (durata e risoluzione del contratto), 16.2 (pagamento e fatturazione), 18.1 (foro competente).

Il Conferitore

Il Gestore IPPC

IL DIRIGENTE
(dot. Giuseppe Panasidi)

Firma

Firma